

COMUNE DI TORREBELVICINO (VI)



Regolamento Comunale dei Contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria.

Approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n. 46 del 28/11/2022

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali	pag. 3
ART. 2 - Obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione	pag. 5
ART. 3 - Deroghe all'obbligo di ricorso al mercato elettronico	pag. 6
ART. 4 - Responsabile unico del procedimento	pag. 6
ART. 5 - Determina a contrarre	pag. 7
ART. 6 - Requisiti ambientali	pag. 7
ART. 7 - Requisiti generali e speciali degli operatori economici	pag. 8
ART. 8 - Criteri di aggiudicazione . Commissione di gara	pag. 9
ART. 9 -Affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa)	pag. 10
ART. 10 - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa) fino alle soglie comunitarie	pag. 13
ART. 11 - Elenchi di operatori economici	pag. 15
ART. 12 - Principio di rotazione	pag. 16
ART. 13 -Stipulazione del contratto	pag. 18
ART. 14 - Verifica delle forniture e servizi	pag. 19
ART. 15 - Sicurezza per esecuzione dei contratti	pag. 19
ART. 16 - Provvedimenti nei casi di somma urgenza	pag. 19
ART. 17 - Contabilizzazione dei lavori	pag. 20
ART. 18 - Liquidazione dei lavori e forniture con posa in opera di materiali	pag. 20
ART. 19 - Inadempimenti	pag. 21
ART. 20 - Verifica di conformità di servizi e forniture	pag. 21
ART. 21 - Collaudo dei lavori	pag. 21
ART. 22 - Disposizioni finali	pag. 21

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente ed in base a quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC al fine di regolare la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie sotto riportate (contratti sottosoglia), come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ss.mm. (di seguito anche Codice dei contratti pubblici), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 del D.lgs. 50/2016 sss.mm. e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, secondo le modalità di seguito elencate:

APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI

Importo in euro (al netto di I.V.A)		Normativa di riferimento (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.)	Procedura di gara
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto (o in amministrazione diretta)
40.000,00	< 150.000,00	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 3 Operatori economici. In amministrazione diretta fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione.
150.000,00	<350.000,00	Art. 36 comma 2 lett. c)	Negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 10 Operatori economici.
350.000,00	< 1.000.000,00	Art. 36 comma 2 lett. c-bis)	Negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 15 Operatori economici.
1.000.000	< fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 ss.mm. (5.548.000)	Art. 36 comma 2 lett. d)	Procedura ordinaria di cui all'art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm., fatto salvo quanto disposto dall'art. 97, comma 8 del medesimo decreto.

LAVORI DI SOMMA URGENZA			
0,00	< 200.000,00 o di quanto indispensabi le per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità	Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.	Affidamento diretto

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE			
0,00	< 40.000,00		Affidamento diretto
40.000,00	< fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (221.000,00)	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici
(per servizi dell'allegato IX) 40.000,00	< fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 ss.mm. (750.000,00)	Art. 36, comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici
CONCESSIONI DI SERVIZI			
0,00	< 40.000,00	Art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamento diretto
40.000,00	< fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs.50/2016 ss.mm. (5.225.000,00)	Art. 36 comma 2 lett. b)	Negoziata previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici

Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a controllare se gli importi indicati nella tabella sono in vigore al momento in cui intende avviare le procedure di cui al presente regolamento.

Qualora nel corso di validità del regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali sopravvenute.

Gli importi delle soglie comunitarie indicate si intendono adeguati automaticamente a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, con applicazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo pagabile al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss. mm.).

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, il RUP deve prestare attenzione alla corretta definizione all'oggetto dell'appalto e specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Negli affidamenti il RUP, nel predisporre gli atti per il dirigente/responsabile del servizio, deve rispettare i principi di garanzia di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e assenza del conflitto d'interessi e comunque in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, oltre ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nella documentazione di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,

dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Negli affidamenti di cui al presente regolamento possono, altresì, essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici in materia di clausole sociali. Si considerano appalti ad alta intensità di manodopera quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto.

Esulano dall'applicazione del presente regolamento le spese minute rimborsate con cassa economale in base al proprio regolamento che disciplina tale tipologia di spese.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, da ANCI e da UPI in data 19.9.2019 e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente al momento di indizione della procedura di individuazione del contraente e del Codice di Comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati dall'Ente in materia.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Codice dei Contratti pubblici per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nonché quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", approvate con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017.

ART. 2

OBBLIGO DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Per affidamenti di servizi e forniture l'Ente procede nel rispetto degli obblighi di seguito indicati:

1) per le categorie merceologiche di beni e servizi, e relative soglie, ai sensi del D.L. n. 66/2014, articolo 9, comma 3, convertito in L. 89/2014, l'Ente ha l'obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. S.p.A. o altri soggetti aggregatori; queste categorie merceologiche sono aggiornate entro il 31/12 di ogni anno con apposito DPCM;

2) per le categorie merceologiche di cui al D.L. n. 95/2012, articolo 1, comma 7, convertito in L. 135/2012, come modificato dall'art. 1, comma 494 della L. 28/12/2015 n. 208, e di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992,), l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalla centrale di committenza regionale, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi vantaggiosi per l'Amministrazione Comunale almeno nella misura percentuale dei corrispettivi indicata dall'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto ai contratti già stipulati.

3) per i beni e servizi informatici e di connettività, a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della L. n. 208/2015, l'Ente provvede ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti d'acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi compresa la centrale di committenza regionale, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

4) obbligo di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. (art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488) o in alternativa utilizzo dei parametri prezzo/qualità delle suddette convenzioni come limite massimo per l'acquisto, con autonome procedure, di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. L'ufficio controllo di gestione potrà, con l'utilizzo del sistema informatico, controllare i provvedimenti amministrativi con cui i RUP hanno effettuato acquisti di beni e servizi in deroga all'obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP S.P.A.;

5) obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (CONSIP S.p.A.) o regionale (L.27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.), o altro mercato elettronico disponibile per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

6) l'ente comunale per lo svolgimento delle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e per i lavori di importo superiore a € 150.000 deve procedere come segue:

- a) ricorrendo ad una centrale unica di committenza o soggetti aggregatori;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a controllare quali dei punti sopra indicati sono in vigore al momento in cui intende avviare la procedura di cui al presente articolo.

ART. 3 DEROGHE ALL'OBBLIGO DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

È possibile derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico se ricorre una di queste situazioni che dovranno essere adeguatamente illustrate e motivate dal dirigente/responsabile del servizio nella determina a contrarre:

- a) per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);
- b) non è possibile individuare un CPV oppure un bando di riferimento (MePA CONSIP S.p.A.) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento (in questo caso occorrerà idonea motivazione);
- c) non vi sono fornitori abilitati per il CPV oppure per il bando di riferimento (MePA CONSIP S.p.A.) afferente il bene/servizio oggetto dell'affidamento;
- d) in caso di ricorso a cooperative sociali di tipo b), stante l'art. 5 della legge 381/1991 che prevede che gli enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della PA possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali il cui importo stimato sia sottosoglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è individuato, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento

per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del medesimo Codice. Le figure del direttore dell'esecuzione del contratto ovvero, nel caso di lavori pubblici, del direttore dei lavori, vengono nominate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle Linee Guida ANAC.

Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 42 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.

Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Ente sulla base del livello di inquadramento giuridico e sulla base delle competenze professionali. Nella nomina del RUP dovrà essere accertato il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

ART. 5 DETERMINA A CONTRARRE

La procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm. e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.

Il contenuto minimo della determinazione a contrarre è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, dell'eventuale prospetto/quadro economico, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali e della forma del contratto. Con la determinazione a contrarre si approvano i documenti necessari per l'affidamento. (disciplinare, capitolato speciale, DUVRI, ecc.) e si nomina il Responsabile Unico.

Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 ss.mm. è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ss.mm., nella quale si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di carattere speciali e la forma del contratto. In questo caso l'Ente motiva in merito alla scelta del fornitore, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare (rispetto principio d'efficacia), di eventuali caratteristiche migliorative apportate dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (principio di economicità), nonché del rispetto del principio di rotazione (come da art. 12 del presente regolamento).

Per affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) la scelta dell'affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre semplificata può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.

All'inizio di ogni anno i dirigenti possono adottare una unica determina di indirizzo elencando le forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 oggetto di affidamento a operatori economici non indicate nella programmazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, con le indicazioni minime di cui al comma 2) del presente articolo.

Tutti gli atti della procedura, ivi comprese pertanto la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici; pertanto, devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

ART. 6 REQUISITI AMBIENTALI

Prima dell'avvio formale delle procedure di scelta del contraente indicate nel presente regolamento, il responsabile del procedimento verifica se per l'intervento da acquisire esistono dei criteri ambientali minimi – indicati nei decreti ministeriali o in altre fonti normative

– previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale del consumo della pubblica amministrazione, detto Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement – PAN GPP. L'esistenza o meno di criteri ambientali minimi va indicata nella determina a contrarre e deve essere conservata nel fascicolo cartaceo od informatico la documentazione istruttoria relativa all'approfondimento condotto.

In caso in cui per un lavoro, servizio o forniture siano adottati i CAM essi vanno rispettati e previsti nei documenti di gara e nel contratto.

Per gli interventi che hanno impatti ambientali significativi, in sede di scelta del contraente, il responsabile del procedimento richiede la documentazione che dimostri l'acquisizione della competenza necessaria- mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza – in materia dei relativi aspetti ambientali.

Nel caso tale requisito non sussista, in sede di affidamento il responsabile del procedimento prescrive l'adeguamento e fissa un termine.

Se l'intervento:

- da acquisire ha impatti ambientali significativi, nei documenti che regolano il rapporto con l'affidatario il responsabile del procedimento identifica gli aspetti ambientali connessi e gli adempimenti conseguenti

- ha impatti ambientali significativi e per la sua esecuzione sono utilizzati beni – anche strumentali – o prodotti, i documenti che regolano il rapporto con l'affidatario devono contenere anche le prescrizioni in ordine a tali prodotti durante tutto il ciclo di vita dell'intervento.

Per gli interventi non collegati ad aspetti ambientali significativi, il responsabile del procedimento è tenuto a valutare l'inserimento in capitolato o in contratto di obblighi in grado di migliorare le prestazioni ambientali dell'ente.

ART. 7

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016 ss.mm. nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett b) e c), del D.lgs. 50/2016 ss.mm. commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità dell'affidamento ed alle speciali caratteristiche della prestazione.

I requisiti di selezione riguardano:

a) l'idoneità professionale: i concorrenti, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Ai cittadini di altro stato membro non residenti in Italia, ai fini della prova dell'iscrizione, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.;

b) la capacità economica e finanziaria: il RUP può prevedere la richiesta della dimostrazione di un fatturato minimo annuo e/o un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto/concessione, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, che comunque non possono superare il doppio del valore stimato dello stesso calcolato in relazione al periodo di riferimento, purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. L'Ente, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara;

c) la capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento: è possibile richiedere il possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'intervento con un adeguato standard di qualità oppure l'esecuzione

di servizi analoghi nel periodo immediatamente antecedente la data di indizione della procedura, nel rispetto dei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza;

d) per i lavori: l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. In caso di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) si rimanda a quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

La dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è fornita, a seconda della natura, della qualità o dell'importanza e dell'uso delle forniture e servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

ART. 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE-COMMISSIONE DI GARA

L'Ente procede all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente regolamento sulla base dei seguenti criteri:

- 1) del minor prezzo
- 2) dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- 3) del miglior preventivo tramite valutazione comparativa svolta dal RUP sulla base di criteri non discriminatori.

Per quanto al sub 1), può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Per quanto al sub 2), sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali, e di ristorazione, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro (I.V.A. esclusa);
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Per quanto al sub 3), possono essere aggiudicati con il criterio del miglior preventivo tramite valutazione comparativa svolta dal RUP sulla base di criteri non discriminatori, previste per l'affidamento diretto.

In tal caso, l'aggiudicazione può avvenire a seguito di negoziazione con due o più operatori sulla base degli elementi indicati nella richiesta di offerta in ordine decrescente di importanza. Nella richiesta di offerta, l'ente specifica nel dettaglio gli elementi di negoziazione di cui il RUP terrà conto per l'aggiudicazione, se possibile, accompagnati dai criteri motivazionali.

Il RUP, anche avvalendosi di un tecnico competente nello specifico affidamento, effettua la valutazione e redige specifico verbale con il quale, motivando sulla base degli elementi di valutazione indicati nella richiesta di offerta, individua la migliore e procede con la proposta di aggiudicazione.

Possono non essere richieste:

- la presentazione di buste sigillate
- la separazione dell'offerta tecnica dall'economica
- l'apertura delle offerte in seduta pubblica
- l'utilizzo di punteggi numerici
- l'applicazione di formule matematiche
- la nomina di commissione giudicatrice.

Per il sub 2): Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte, dal punto

di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è composta da un numero di commissari dispari, non superiore a cinque, individuato dall'Ente.

Alla nomina della commissione giudicatrice si applicano gli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché le Linee Guida ANAC n. 5 per le modalità di estrazione dei commissari dal relativo Albo Nazionale gestito da ANAC. Sino a quando non entrerà in vigore il suddetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, c. 12, del Codice dei contratti pubblici.

Gli eventuali costi relativi alla commissione devono essere previsti all'interno del prospetto/quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'Ente.

ART. 9

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO (IVA esclusa)

9.1 Affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa)

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa) non vi è obbligo del ricorso al mercato elettronico nazionale (CONSIP S.p.A.) (L.27.12.2006 n. 296, articolo 1, comma 450 e ss.mm.), fatta salva la verifica che non siano attive convenzioni CONSIP S.p.A. o Regionali inerenti all'oggetto dell'affidamento.

Per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa), per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il dirigente/responsabile del servizio – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta del fornitore (vedi precedente art. 5, comma 3) operando, laddove possibile, il principio di rotazione (vedi successivo art. 11).

Per procedere all'affidamento si potrà procedere con una delle seguenti casistiche:

- a) richiedere un preventivo ad uno o più operatori economici inseriti nell'elenco degli operatori di cui all'art. 11;
- b) effettuare un'indagine di mercato se nell'elenco degli operatori non ci sono ditte che offrono la tipologia di bene o servizio;
- c) una comparazione di preventivi mediante l'uso di strumenti informatici e/o fare ricorso al mercato elettronico.

A seconda della tipologia di strumento utilizzato (strumenti informatici dell'Ente o mercato elettronico o adesioni a convenzioni), verificato il possesso dei requisiti di ordine generale nelle modalità di cui al successivo paragrafo 9.3, il perfezionamento del contratto avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- 1) scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC;
- 2) con lettera commerciale, controfirmata per accettazione dal fornitore nel caso il preventivo non contenga tutte le condizioni per l'esecuzione della prestazione;
- 3) sottoscrizione dell'ordine diretto o del documento di stipulazione generato dalla piattaforma informatica,;
- 4) attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Dirigente con accettazione della medesima da parte del contraente.

L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

9.2 Affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)

Per gli affidamenti per beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, previa verifica che non siano attive convenzioni CONSIP S.p.A. inerenti all'oggetto dell'affidamento e che il

bene o servizio non rientri nelle categorie merceologiche riservate di cui sopra (vedi precedente art. 2).

Anche se l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 sss.mm. prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora il RUP lo ritenga opportuno potrà attuare delle procedure comparative fra più soggetti (analisi di mercato, richiesta preventivi informali, richiesta di offerta sul mercato elettronico) o altre modalità declinate dalle Linee guida ANAC n. 4.

Individuato l'operatore economico, effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nonché di quelli eventualmente richiesti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, nelle modalità di cui al successivo paragrafo 9.3, il perfezionamento del contratto avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- 1) scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC ;
- 2) con lettera commerciale, controfirmata per accettazione dal fornitore nel caso il preventivo non contenga tutte le condizioni per l'esecuzione della prestazione,
- 3) sottoscrizione dell'ordine diretto o del documento di stipulazione generato dalla piattaforma informatica,;
- 4) anche attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Dirigente con accettazione della medesima da parte del contraente.

L'Ente può esonerare l'affidatario dalla presentazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, con motivazione, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

9.3 La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di affidamento

Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata, a prescindere dall'importo, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali deve essere effettuata sull'aggiudicatario mediante la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per gli affidamenti diretti si procede (Linee Guida n. 4 dell'ANAC):

- 1) **per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di affidamento diretto**, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede, comunque prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, L. n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

2) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro (I.V.A. esclusa) e non superiore a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), in caso di affidamento diretto, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale (di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici) e speciale, ove previsti. In tal caso l'Ente procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme già sopra indicate, alle seguenti verifiche:

- consultazione del casellario ANAC;
- verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

3) per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 20.000,00 euro (I.V.A. esclusa), nel caso di affidamento diretto, l'Ente prima di stipulare il contratto procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito di mercati elettronici di cui all'art. 36, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, il RUP verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economico e finanziari e tecnico professionali qualora richiesti.

L'Ente può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificatamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se ci si avvale di tale facoltà, occorre verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti pubblici stabiliti dall'Ente; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 del medesimo decreto. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

9.4 Controlli a campione

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Entro il primo trimestre di ciascun anno solare successivo, per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 20.000,00 (I.V.A. esclusa) per i quali i vari responsabili di servizi/responsabili di procedimento hanno affidato in esito alle semplificazioni sulle verifiche

dei requisiti previste dalla Linea Guida ANAC n. 4, occorrerà procedere ad effettuare controlli a campione con le seguenti modalità:

- percentuale significativa di controlli da effettuare: 10% arrotondato all'unità superiore;
- sorteggio degli operatori economici;
- svolgimento completo delle verifiche dei requisiti autocertificati;
- redazione di apposito verbale delle operazioni svolte.

ART.10

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO (IVA esclusa) FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA

10.1 Procedure previste per affidamenti di lavori, servizi e forniture pari o superiori a 40.000,00 (IVA esclusa)

L'Ente procede, ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm., art. 36, comma 2:

- lett. b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 200.000,00 euro per i lavori di somma urgenza, o alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- lett. c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- lett. c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- lett. d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti pubblici, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del medesimo Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del medesimo.

10.2 Selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui alla lettera b) del sopracitato art. 36 devono essere selezionati sulla base del rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti. Al fine di consentire il rispetto dei suddetti principi l'Ente procede in alternativa:

- a selezionare a rotazione gli operatori economici iscritti negli elenchi approvati dall'ente;
- ad esperire l'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione d'interesse, fatti salvi i casi di urgenza, debitamente motivati, che non permettano l'indugio della pubblicazione del suddetto avviso;

Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve essere almeno indicato il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali

richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'Ente. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'Ente si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico, di cui viene data notizia. L'Ente tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici.

La procedura dovrà garantire il rispetto del principio di rotazione sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento all'art. 12, eventualmente, con l'utilizzo del programma informatico PBM VISION.

Nel caso di ricorso alle piattaforme elettroniche l'Ente dovrà selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara attraverso apposito avviso da redigere come specificato al punto 2, nel quale si stabilisce che potranno manifestare interesse solo gli operatori economici iscritti al mercato elettronico gestito dalla piattaforma di riferimento con utilizzo della funzione di sorteggio eventualmente predisposta dalla piattaforma di riferimento, qualora necessario.

È facoltà dell'Ente pubblicare in Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e contratti - un avviso di informazione delle procedure di affidamento che intende indire, specificando il mercato elettronico che verrà utilizzato, al fine di permettere a tutti gli operatori economici di iscriversi tempestivamente.

Il ricorso alle procedure ordinarie legittima la partecipazione alla procedura dell'affidatario uscente non applicandosi il principio di rotazione. Il ricorso a procedure ordinarie per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie consente inoltre di ridurre della metà i termini di pubblicazione della documentazione di gara rispetto a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del D.lgs. 50/2016.

È fatto comunque obbligo di procedere ad effettuare la gara attraverso modalità interamente telematiche e digitali ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.

10.3 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara

In caso di ricorso alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, gli avvisi di manifestazione d'interesse con i quali selezionare gli operatori economici da invitare dovranno essere pubblicati in Amministrazione Trasparente – sez. Bandi di gara e contratti per un periodo non inferiore a 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. La successiva lettera invito a presentare offerta dovrà concedere un periodo di non meno di giorni 10 (eventualmente riducibili a 5 in relazione ad esigenze di celerità debitamente motivate) agli operatori economici per la presentazione delle proprie offerte. Dovranno essere inoltre effettuate le pubblicazioni di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. Si stabilisce inoltre che in caso di imposizione del sopralluogo obbligatorio dovrà essere concesso un congruo periodo di tempo per presentare offerta tenendo conto dei tempi necessari per effettuare il detto sopralluogo.

In caso di ricorso alle procedure ordinarie si applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.

10.4 Confronto competitivo

Selezionati in modo non discriminatorio, a seguito pubblicazione di avviso pubblico o tramite elenchi, gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, l'Ente invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta con una delle seguenti modalità:

- Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico nazionale;

- procedura negoziata mediante la piattaforma per il sistema telematico degli acquisti in uso presso l'Ente o mediante altro mercato elettronico.

L'invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale ed eventualmente quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 8 del presente regolamento, motivando nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm., purché pervengano offerte valide come indicato nella normativa in vigore con l'avvertenza che in ogni caso l'Ente valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo tutte le specifiche necessarie a chiarire le modalità applicative dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

ART. 11 ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

L'Ente può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere b) del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Ente di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed eventualmente anche mediante altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica:

- le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco, nel rispetto di quanto previsto all'art 12 rotazione del presente regolamento;
- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- i requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 Codice dei contratti pubblici, che gli operatori economici devono possedere;
- gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, con l'avvertenza che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
- l'obbligo per gli operatori economici di informare tempestivamente l'Ente rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti durante il periodo di iscrizione nell'elenco;
- le modalità d'inoltro delle domande e l'assenza di limitazioni temporali all'iscrizione;
- il termine di valutazione delle istanze di iscrizione, definito in trenta giorni dalla ricezione delle stesse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
- la possibilità, per l'operatore economico che abbia presentato un'istanza incompleta, di integrare la stessa, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ente;
- le modalità di aggiornamento dell'elenco, con la relativa periodicità (almeno annuale);
- le ipotesi di cancellazione degli operatori dall'elenco, come di seguito riportate:
 - a) formale richiesta da parte dell'operatore economico;
 - b) cessazione dell'attività dell'operatore economico;
 - c) procedure concorsuali, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti pubblici;
 - d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;
 - f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - g) subappalto non autorizzato dall'Ente;
 - h) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
 - i) mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.

La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata facendo ricorso al DGUE e/o altri eventuali modelli predisposti dall'Ente.

Gli elenchi sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", ed eventualmente con ulteriori forme di pubblicità.

ART. 12 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

12.1 Applicazione

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto/concessione nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- b) i due affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
- c) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, lettera a), ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto/concessione si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, lettera b), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 4) da 150.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 2) da 150.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro;
- 3) da 1.000.001,00 fino alla soglia comunitaria.

In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, lettera c), la rotazione si applica ogni qual volta l'Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente.

Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dallo stesso in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto/concessione;

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

12.2 Deroghe

L'affidamento o il reinvio al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, che deve emergere in seguito ad una corretta escussione del mercato. Solo in presenza di oggettive ragioni che possano condurre a rischi di scarsa competizione è possibile richiamare il contraente uscente, tenendo in questo caso conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

L'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento.

ART. 13

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I Responsabili del servizio competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.

Il contratto a norma dell'art. 32, comma 9 del Codice dei contratti pubblici non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del Codice dei contratti pubblici, fatti salvi i casi previsti dall'art. 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9 per gli affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), la stipula dei contratti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica:

a) in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario Generale, qualora si sia utilizzata la procedura ordinaria per la selezione del contraente;

b) mediante scrittura privata qualora si sia utilizzata la procedura negoziata per la selezione del contraente, oppure qualora si tratti di contratti le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

In caso di adesione alle Convenzioni CONSIP S.p.A. la stipulazione del contratto avviene mediante sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura. Per le RDO nel mercato elettronico la stipulazione avviene mediante il documento generato dal Sistema, se previsto, oppure mediante contratto redatto dalla stazione appaltante.

I contratti di assicurazione vengono firmati per scrittura privata mediante sottoscrizione della polizza assicurativa.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.

ART. 14 VERIFICA DELLE FORNITURE E SERVIZI

L'incarico di direttore dell'esecuzione è di norma ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati dalle linee guida ANAC ai sensi dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto dovrà svolgere i controlli attenendosi alle disposizioni contenute nel contratto, ove previsto, nel capitolato speciale d'appalto, dandone evidenza scritta secondo la normativa statale. Il responsabile del controllo quando riscontra che le caratteristiche qualitative-quantitative e le condizioni di fornitura del bene consegnato e del servizio svolto non corrispondono alle condizioni contrattuali, segnala al responsabile del servizio o del procedimento la non conformità rilevata. In tal caso il responsabile del servizio o del procedimento invia alla ditta contestazione formale. Nell'esecuzione dell'intervento, per gli adempimenti connessi agli aspetti ambientali significativi o ai criteri ambientali minimi previsti dal presente regolamento, il responsabile del procedimento mantiene traccia delle verifiche fatte.

ART. 15 SICUREZZA PER ESECUZIONE CONTRATTI

L'esecuzione di servizi e lavori è soggetta alla normativa statale in materia di sicurezza.

Per i servizi e le forniture si applicano le disposizioni di cui all'art 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.e.i. riguardo alla conoscenza dei rischi specifici e delle interferenze esistenti nell'ambiente in cui viene svolto il servizio o la fornitura e posa in opera. In particolare, l'Amministrazione Comunale dovrà fornire agli affidatari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'affidatario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale una dichiarazione sulla conoscenza dei rischi specifici legati al servizio o alla fornitura e posa in opera di beni, relativi al contratto specifico.

Il responsabile del procedimento dovrà individuare quali lavori o servizi sono considerati "cantieri temporanei o mobili", intesi come luoghi in cui si effettuano (attività che rientrano nell'elenco di cui all'allegato X, Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) lavori edili o di genio civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X, Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Nel contratto, di cui all'art. 13 del presente regolamento o in altri documenti integrativi dello stesso, dovranno essere indicate quali norme di sicurezza l'affidatario del servizio o del lavoro dovrà rispettare nel corso dell'esecuzione dello stesso.

I documenti che l'affidatario dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori o del servizio nell'ipotesi di "cantiere temporaneo o mobile" sono:

- il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89 – lettera h) - del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.ei. ad integrazione del Piano di Coordinamento della Sicurezza preparato dal coordinatore della sicurezza, nominato dall'Amministrazione Comunale;
- il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto, e il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 89 – lettera h - del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.ei. con le prescrizioni indicate nel contratto.

Il contratto privo di tali documenti è nullo.

ART. 16 PROVVEDIMENTI NEI CASI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata

esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Amministrazione Comunale che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. nel rispetto di quanto indicato agli artt. 191 e 194 del D.lgs. n. 267/2000.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione Comunale, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori.

ART. 17 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori eseguiti sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori come segue:

a) per i lavori, nonché forniture con posa in opera di importo non superiore a 40.000,00 euro il direttore dei lavori è tenuto ad apporre, sulla fattura o sul documento di trasporto presentata dalla ditta esecutrice e/o fornitrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali;

b) per i lavori, nonché forniture con posa in opera di importo superiore ai 40.000,00 fino ai 200.000 euro il direttore dei lavori dovrà annotare in ordine cronologico nel registro di contabilità l'esecuzione degli stessi, effettuando un controllo delle bolle di accompagnamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria. Il responsabile del procedimento può autorizzare ulteriori semplificazioni, escludendo l'obbligatorietà della seguente documentazione contabile prevista dalla normativa statale:

- giornale dei lavori, per lavori di durata inferiore a trenta giorni;
- libretto delle misure, per lavori affidati a corpo;
- sommario del registro di contabilità, per lavori affidati a corpo o per lavori a misura con un numero contenuto di prezzi unitari.

La contabilità deve essere tenuta con strumenti informatici come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.

I lavori relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima.

E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto previa adozione di apposito provvedimento amministrativo.

ART. 18 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE CON POSA IN OPERA DI MATERIALI

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio o del responsabile del procedimento.

Per i lavori e forniture con posa in opera di materiali di importo inferiori a 40.000,00 euro il direttore dei lavori è tenuto ad apporre, sul documento di trasporto presentata dalla ditta esecutrice e/o fornitrice, o sull'atto di liquidazione il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori e/o le forniture sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. La liquidazione dei lavori eseguiti è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio o del responsabile del procedimento.

Per lavori e forniture con posa in opera di materiali d'importo superiore a 100.000,00 euro è in facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa, nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) la regolarità contributiva;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

ART. 19 INADEMPIMENTI

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione degli interventi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto. Inoltre, l'Amministrazione Comunale dopo formale diffida ad adempiere, mediante posta certificata, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte degli interventi, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte della medesima Amministrazione Comunale, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione Comunale può, altresì, previa dichiarazione scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, comunque, il risarcimento dei danni subiti.

L'impresa affidataria inadempiente sarà cancellata dall'elenco degli operatori economici per un periodo di tre anni o definitivamente su proposta del responsabile del procedimento in relazione alla entità e gravità dell'inadempimento.

ART. 20 VERIFICA DI CONFORMITA' PER SERVIZI E FORNITURE

La regolare esecuzione dei servizi e delle forniture viene attestata con l'emissione del certificato di verifica di conformità emesso dal responsabile unico del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice, è sempre possibile sostituire tale certificato con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il certificato è emesso entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 21 COLLAUDO DEI LAVORI

La regolare esecuzione dei lavori viene attestata con l'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 3, del D.lgs. 50/2016. Il responsabile del procedimento in base alla tipologia degli interventi può richiedere la redazione del certificato di collaudo come previsto dal citato decreto legislativo.

ART. 22 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di Contratti Pubblici. Ogni modifica normativa a fonti sovraordinate dovrà ritenersi automaticamente operante e le eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con la nuova disciplina dovranno intendersi automaticamente abrogate e/o modificate.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.